

DELIBERAZIONE 8 MAGGIO 2025

195/2025/E/GAS

**APPROVAZIONE DI TRE VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI IMPRESE
DISTRIBUTTRICI DI GAS NATURALE, IN MATERIA DI RECUPERI DI SICUREZZA DEL
SERVIZIO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1338^a riunione dell'8 maggio 2025

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione 273/05);
- l'Allegato A alla deliberazione 273/05, recante "Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di Finanza" (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas, come successivamente integrata e modificata e, in particolare, l'allegato Testo Unico – Parte I (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2024, 547/2024/A con cui è stato approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 stabilisce che l'Autorità irroga, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle

connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;

- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 8 del DPR 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio dell'Autorità può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g), della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- con la deliberazione 273/05, l'Autorità ha sottoscritto un Protocollo di Intesa, relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza, per l'effettuazione di accertamenti dei dati e delle informazioni fornite dagli esercenti i servizi di pubblica utilità, eventualmente anche sotto forma di ispezioni e sopralluoghi presso i medesimi.

CONSIDERATO CHE:

- il titolo VIII della RQDG disciplina il sistema incentivante i recuperi di sicurezza, ovvero il sistema di premi e penalità derivanti dall'applicazione a tutte le imprese distributrici di gas naturale della disciplina relativa ai recuperi di sicurezza del servizio gestito;
- la Direzione Accountability e Enforcement ha individuato n. 3 (tre) imprese da sottoporre a verifica ispettiva tra quelle che non sono mai state sottoposte a verifica ispettiva in materia di recuperi di sicurezza, ovvero che negli ultimi dieci anni non hanno subito una verifica ispettiva in materia di recuperi di sicurezza, tenendo conto anche della dimensione degli impianti gestiti e della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione, da parte delle imprese distributrici di gas naturale, del meccanismo incentivante i recuperi di sicurezza definito dalla RQDG.

RITENUTO NECESSARIO:

- effettuare n. 3 (tre) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra quelle che non sono mai state sottoposte a verifica ispettiva in materia di recuperi di sicurezza, ovvero che negli ultimi dieci anni non hanno subito una verifica ispettiva in materia di recuperi di sicurezza, tenendo conto anche della dimensione degli impianti gestiti e della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- prevedere che le verifiche ispettive siano svolte congiuntamente, o disgiuntamente, nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa fra l'Autorità e la

Guardia di Finanza, da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi

DELIBERA

1. di approvare n. 3 (tre) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale in materia di recuperi di sicurezza del servizio, da effettuare entro il 30 giugno 2026, secondo le modalità definite nel documento “Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di sicurezza del servizio: oggetto e modalità di effettuazione” allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1., siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi al singolo esercente interessato, di un avviso recante l’indicazione del giorno e dell’ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all’articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2.;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2025;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

8 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini